



Gruppo Magico Triestino

Associazione di Promozione Sociale di prestigiatori del Friuli V. Giulia

È anche delegazione regionale del Club Magico Italiano

Internet: <http://www.gruppomagicotriestino.it>



Verbale Assemblea Straordinaria "Gruppo Magico Triestino APS"

Il giorno mercoledì 15 novembre 2023, presso la Parrocchia Gesù Divino Operaio via Benussi 13 a Trieste, ha avuto luogo l'Assemblea Straordinaria, alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 20.30 in seconda convocazione, e con il seguente ordine del giorno:

- 1- Comunicazioni del Presidente.
- 2- Adeguamento Statuto secondo la Riforma del Terzo Settore per APS
- 3- Organizzazione e costi Conferenze anno 2024
- 4- Varie ed eventuali)

Presenti: Amoroso, Blason, Buongiorno, Curiel, Del Cane, Dendi, Karis, Kriscjak, Lippolis, Martinolli, Mascarin, Mocilnik, Norcaro, Travan, Valetic, Zonta

Presenti per delega: Carli (Valetic), Filippi (Martinolli), Giannone (Dendi), Guidato (Blason), Pugliatti (Lippolis), Vlassich (Del Cane)

Constatato il numero legale, ha inizio alle ore 21:00 l'Assemblea Straordinaria

Sono nominati presidente dell'Assemblea Marino Blason e segretario verbalizzante Stefano Martinolli.

- 1) Il Presidente Del Cane ringrazia tutti i soci per le attività svolte in questi anni e delinea, in maniera sintetica, quanto fatto per regolarizzare la posizione dell'Associazione all'interno del Terzo Settore (acquisizione dei registri dei volontari, dei soci, delle assemblee e della cassa, firma digitale, registrazione al RUNTS, assicurazione dei volontari, ecc).
- 2) Martinolli e Blason descrivono sinteticamente la storia dell'Associazione GMT APS. **Lo Statuto, aggiornato e corretto, viene letto, esaminato in ogni capitolo e discusso fra i presenti. Alla fine, viene approvato all'unanimità per alzata di mano.**
- 3) Il presidente Del Cane espone alcune proposte per il 2023 con diverse voci di spesa: conferenzieri anche al di fuori del circuito CMI, nuove attrezzature utili alle attività del gruppo (PC, amplificatori, luci, ad esempio). Blason elenca ulteriori voci di spesa e soprattutto descrive le attuali risorse economiche come insufficienti a contribuire ai numerosi conferenzieri indicati dal Club Magico italiano. Dopo aver sentito i pareri di tutti i soci, Martinolli propone aumento di 30 euro per la quota liberale annuale (iniziamo quindi 130 euro), mantenendo la quota associativa di 20 euro annui. Inoltre, è proposta una forma di autotassazione di 10 euro per ogni conferenza. Entrambe le proposte sono approvate all'unanimità. Per i non soci, è proposto un contributo che va da 25 a 50 euro, da

concordare in base al tipo di conferenza. Anche questa proposta è approvata all'unanimità.

4) Nessun oggetto di discussione.

Non essendo null'altro da deliberare, l'Assemblea si conclude alle ore 22.20.

Trieste, 15 novembre 2023

IL PRESIDENTE

Marino Blason

IL SEGRETARIO

Stefano Martinolli

Registrazione a Trieste il 16/11/2023 al n° 2188
Serie 3 - Liquidati € _____
Euro _____
Versati il _____

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gardin



Gruppo Magico Triestino APS

Associazione di prestigiatori del Friuli V. Giulia
È anche delegazione regionale del Club Magico Italiano



STATUTO

Art. 1

È costituita con sede in Trieste un'Associazione non riconosciuta di promozione sociale prettamente apolitica, culturale ricreativa denominata "Gruppo Magico Triestino APS", definita di seguito "G.M.T.".

L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro né per sé, né per i suoi associati, ma piuttosto civici, solidaristici e di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione si propone di promuovere e far conoscere l'arte della prestigiazione e dell'illusionismo e di far apprendere e diffondere la cultura e la storia legate ad essa. Riconosce e ricerca la funzione sociale dell'intrattenimento, basato su spettacoli di magia e persegue lo scopo di contribuire alla formazione culturale della società, anche tramite lo svolgimento di tali manifestazioni.

In tal senso si prefigge di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività di interesse generale del D. Lgs 117/2017:

Art. 5 comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

1. riunire intorno a sé tutti i professionisti, dilettanti ed amatori della prestigiazione, residenti nella regione del Friuli Venezia Giulia
2. allestire e organizzare manifestazioni pubbliche, a carattere cittadino, regionale, nazionale, internazionale
3. organizzare attività propedeutiche all'apprendimento dell'Arte della prestigiazione per i propri iscritti
4. collaborare con Enti del Terzo Settore analoghi di cui si intendono condivisi gli obiettivi
5. organizzare attività sociali e solidaristiche (progetti in collaborazione con Comune / Regione o altri ETS)

Art. 5 comma 1 lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

1. organizzare la "scuola della magia" per neofiti, senza limiti di età, ma rivolta in special modo a ragazzi/e, anche mediante specifici progetti nelle Scuole.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ALLEGATO all'atto
Reg. II 16/11/2023
N° 2133
P. 3
IL FUNZIONARIO
Gandini

Mario D'Amico

Antonio D'Amico

Sofia D'Amico

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probi Viri ove necessario (Art. 41 del presente Statuto)

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Capo I - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 5

Il patrimonio del G.M.T. è costituito da:

- (a) donazioni e lasciti dei soci nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica o associazione
- (b) eventuali eccedenze di bilancio
- (c) beni acquistati con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6

Le entrate con le quali il G.M.T. provvede alla propria amministrazione sono costituite da:

- (a) quote dei soci
- (b) proventi delle attività svolte
- (c) contributi dello Stato e di enti pubblici o privati
- (d) eventuali erogazioni da parte dei soci e somme ricavate da manifestazioni organizzate a beneficio dell'Associazione medesima.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

Art. 7

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Capo II - SOCI

Art. 8

Sono Soci dell'associazione:

- (a) i fondatori
- (b) le persone fisiche che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote stabilite;

L'Organo di Amministrazione propone all'Assemblea le quote di associazione anche in misure diverse, secondo la tipologia del socio, come definito nell'Art. 9. Queste vengono pertanto approvate dall'Assemblea.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato.

Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 9

I soci si distinguono in fondatori, effettivi, onorari e sostenitori.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 10

I soci effettivi ammessi a norma dell'Art. 12 del presente Statuto, verseranno una quota annua stabilita dall'Assemblea, che può altresì deliberare quote straordinarie di partecipazione.

Le persone, che contribuiscono in modo eccezionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, possono essere nominati soci onorari dall'Organo di Amministrazione. Sono considerati soci sostenitori coloro che versano delle quote straordinarie.

Art. 11

I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione, versando la propria quota entro il 31 gennaio, saranno ritenuti morosi. In caso di rinnovo effettuato dopo il 31 marzo, dovranno comunque versare la quota associativa per l'intera annualità.

Capo III - DIRITTI DEI SOCI

Art. 12

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo se sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi

La quota associativa versata dai soci non è trasmissibile; la quota non può essere rivalutata.

Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della quota versata.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, a fronte di domanda scritta da parte dell'interessato, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione e deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La domanda di ammissione può essere rigettata dall'Organo competente e deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Chi ha avanzato la richiesta di iscrizione, in qualità di socio, all'Associazione deve potere pronunciarsi sul rigetto della sua domanda entro 60 giorni dalla sua deliberazione di fronte all'Assemblea o altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi nei tempi stabiliti dall'Organo di Amministrazione e secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, presa visione per via telematica.

Capo IV - OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 13

Gli obblighi dei soci sono:

- (a) versare la quota sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- (b) rispettare in toto il presente statuto, dichiarandone su apposito modulo la presa visione ed approvazione;
- (c) mantenere un comportamento dignitoso, che non sia nocivo all'immagine dell'Associazione;
- (d) non svelare ad estranei dell'Associazione i segreti dell'arte della prestigiazione;

- (e) contribuire con ogni forma e mezzo al buon nome dell'arte magica italiana e collaborare, secondo le direttive dell'Organo di Amministrazione, per la buona riuscita delle manifestazioni dell'Associazione
- (f) familiarizzare tra soci, rispettandosi reciprocamente ed aiutandosi con ogni mezzo a loro disposizione;
- (g) non vendere giochi ad estranei e non acquistarne per estranei.

Art. 14

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di riconfermare o decretare la sospensione di un socio da ogni attività, per periodi da uno a dodici mesi, o la sua espulsione, motivandone il provvedimento.

Il ricorso del Socio al Collegio dei Probiviri (Art. 37) sospende l'efficacia del provvedimento sino alla decisione di quest'ultimo.

Art. 15

La perdita della qualifica di socio può avvenire in seguito a:

- (a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- (b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- (c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi
- (d) al verificarsi di comportamenti contrastanti con lo spirito associativo, le disposizioni dello statuto e per danni morali e materiali causati all'Associazione.

Nei casi previsti ai punti c) e d) l'esclusione del socio sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 16

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Potranno essere presi in considerazione, in via eccezionale, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati all'unanimità dall'Organo di Amministrazione.

Art. 17

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Capo V - AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il G.M.T. è retto da un Organo di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti esclusivamente tra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

È l'Assemblea ad eleggere il Presidente e la sua lista di collaboratori: questi ultimi, con l'elezione del proprio candidato divengono, di fatto, il nuovo Organo di Amministrazione. Essi nominano, nel proprio seno, le cariche secondarie menzionate.

L'Organo di Amministrazione resterà in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19

L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono prese a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 20

L'Organo di Amministrazione si riunisce, con autoconvocazione e con le modalità ritenute più idonee, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

L'Organo di Amministrazione può anche riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Art. 21

L'Organo di Amministrazione può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente ed ai suoi membri. È facoltà dell'Organo di Amministrazione avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti, che potranno essere cooptati.

Art. 22

L'Organo di Amministrazione ordina le spese necessarie, prende d'urgenza tutte le misure ed i provvedimenti, anche di straordinaria amministrazione, che impongono una rapida decisione.

PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi. Esegue le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione in conformità ai poteri delegatigli periodicamente dall'Organo di Amministrazione stesso sull'andamento sociale.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 24

Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica dell'Organo di Amministrazione, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza dell'Organo di Amministrazione.

Art. 25

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spetta al Presidente.

Art. 26

Il Presidente può, all'occorrenza, prendere decisioni che rivestono una particolare urgenza, con ratifica da parte di queste alla prima riunione dell'Organo di Amministrazione. Le decisioni possono essere anche a carattere di denaro speso, limitatamente ad un tetto precedentemente deliberato nell'Assemblea annuale.

SEGRETARIO

Art. 27

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- (a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- (b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- (c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- (d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- (e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Capo VI - ASSEMBLEE GENERALI

Art. 28

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.

I soci sono convocati almeno una volta l'anno dall'Organo di Amministrazione in assemblea generale ordinaria e, tutte le volte che occorre, in assemblea generale straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche per domanda firmata da un terzo più uno dei soci effettivi.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta spedita almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a quindici giorni e la comunicazione può essere fatta tramite telegramma, telefax o posta elettronica. Ove le circostanze lo richiedano, l'Assemblea è altresì validamente convocata mediante l'affissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, della comunicazione scritta nei locali della sede, in modo da essere facilmente fruibile.

Art. 29

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sulle modifiche dello Statuto

Art. 30

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso

è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 31

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci, come previsto dall'Art. 12, in regola col pagamento della quota annua d'associazione al momento in cui si svolge l'Assemblea stessa.

È ammesso il voto per delega, conferita per iscritto ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, uno o più scrutatori.

Art. 33

Perché l'Assemblea Generale sia valida in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sulla fusione, scissione, trasformazione o scioglimento dell'Associazione,

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, raccolto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D. Lgs. N.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D. Lgs. N.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

SCIoglimento

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o a fini di utilità sociale.

Capo VII - ELEZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36

Entro i due mesi antecedenti alla data prefissata per il rinnovo dell'Organo di Amministrazione, gli aspiranti devono inviare, all'Organo di Amministrazione in carica, la propria candidatura e la lista dei collaboratori che lo coadiuveranno, nel caso fossero eletti.

Il singolo collaboratore può appartenere anche a liste diverse.

CONTROVERSIE

Art. 37

Ove necessario viene istituito un Collegio dei Probiviri composto da tre arbitri, che sono nominati dall'assemblea, su suggerimento di ciascuna delle parti.

Quando nominato, il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa o dell'Organo di Amministrazione;

(a) su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione secondo l'Art. 13 dello statuto, per iniziativa dell'Organo di Amministrazione;

(b) su controversie di soci con l'associazione;

(c) su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi.

In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

(a) la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;

(b) la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;

(c) la proposta di esclusione dell'Associazione in rapporto agli scopi dell'associazione;

(d) la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice del terzo settore, al codice civile ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non riconosciute.